

Verbale Assemblea del 31/10/2022
Associazione "E.C.C.I.A.S.S. – ONLUS
TRINITAPOLI



L'anno duemilaventidue, lunedì 31 Ottobre (31/10/2022), presso la sede operativa Via D. Lamura n. 6, Trinitapoli, alle ore 10,00 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione denominata "ENTE CRISTIANO PER LA CULTURA E GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – ONLUS" brevemente denominata "E.C.C.I.A.S.S. – ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

Approvazione diversa formulazione dello Statuto per adeguamento alla "LETTERA DI INTEGRAZIONI" pervenuta dal RUNTS con pec del 10/10/2022, mediante procedura semplificata, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, come prescritto dall'art.101, comma 2 del CTS e come prorogato fino al 31/12/2022 dall'art.26-bis, del D.L. n.73/2022.

Sono presenti i soci: dott.ssa Michela di Gennaro (Presidente), dott.ssa Carmela Losapio, dott.ssa Teresa Camporeale, dott.ssa Rosa Valerio, dott.ssa Loredana De Biase, dott.ssa Rosa Maddalena di Gennaro.

Presenti per delega: dott.ssa Angela Scalzo, dott.ssa Antonella di Biase, dott.ssa Maria Cristina Muoio, dott.ssa Mariarosaria Ciciriello.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Michela DI GENNARO. L'Assemblea nomina quale segretario dell'Assemblea la dott.ssa Loredana De Biase che redige il Verbale.

Il Presidente, constatata la presenza di N.10 soci su N.23, dichiara valida l'Assemblea e apre i lavori sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto ai soci che il RUNTS-Puglia, cui era stata inoltrata con pec del 16/09/2022 la domanda di iscrizione dell'Associazione, ha inoltrato a noi, con pec del 10/10/2022, una "*Lettera di richiesta di integrazioni*" dello Statuto 2020 che era stato da

noi allegato alla domanda di iscrizione. Tale lettera, pervenuta dal RUNTS verrà allegata in calce al presente verbale, del quale è parte integrante.

Il Presidente ha provveduto alle integrazioni dello Statuto richieste dal RUNTS-Puglia. Il Segretario dell'Assemblea legge la nuova formulazione dello Statuto e il Presidente evidenzia le variazioni apportate per l'adeguamento.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità approva la nuova stesura dello Statuto, dando mandato al Presidente perché apporti, senza necessità di tornare in Assemblea, le variazioni di prassi eventualmente richieste dagli organi preposti, in sede di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, del presente verbale con allegata copia del nuovo Statuto.

Il nuovo Statuto testè approvato si applicherà, come recita l'art.104, comma 2 del CTS, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo Settore -RUNTS-, che nel frattempo è diventato operativo dal 23/11/2021.

Ai fini fiscali si dichiara che la registrazione del presente verbale, con allegata copia dello Statuto testè approvato, **è esente sia da Imposta di registro che da Imposta di bollo**, come prescritto dall'art.82, rispettivamente commi 3 e 5 del CTS.

Alle ore 11,30, avendo esaurito l'argomento all'O.d.G., la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

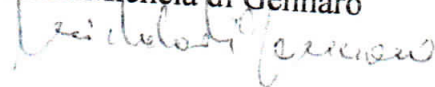
Il Segretario

Dott.ssa Loredana De Biase



Il Presidente

dott.ssa Michela di Gennaro



Registrato a Barletta il 04.11.2022

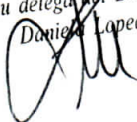
al n° 1591 serie 3 esatti

EURO ESENTE

IL DIRIGENTE TITOLARE

IL FUNZIONARIO*+
Lucia Morano

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lapedote"





REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
SERVIZIO RUNTS ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE SOCIALE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Trasmissione a mezzo pec

Protocollo r_puglia/AOO_192/PROT/10/10/2022/0007622

Spett. le
ENTE CRISTIANO PER LA CULTURA E GLI
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
76015 – TRINITAPOLI (BT)
ECCIASSONLUS@PEC.IT



Oggetto: Pratica n. 563857 – protocollo n. 0006354 del 16/09/2022. Richiesta integrazioni.

Spett. le Associazione,

L'istruttoria effettuata dall'Ufficio Regionale del RUNTS ha rilevato le seguenti **motivazioni ostative all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore**, nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE:

- Lo statuto non indica l'organo al quale ci si può rivolgere in caso di diniego alla domanda di ammissione (art. 23, comma 3);
- L'art. 5 dello statuto riporta **che tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto**, pertanto non risulta rispettato quanto prescritto dall'art. 24 co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che dispone che "ciascun associato ha un voto". Si richiama altresì, in merito, la nota n. 1309 del 06/02/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, la quale ribadisce che "[...] recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi";
- manca la previsione dei libri sociali (art. 15, c.1 e 2);
- manca l'individuazione della figura del volontario e dell'attività da esso svolta (Nota MLPS20 del 20 del 27/12/2018);
- non sono elencate tutte le competenze dell'assemblea, che lo stesso CTS definisce "inderogabili", contenute nell'art. 25, co. 1, CTS distinte per sedute ordinarie e straordinarie (Circolare MLPS 27 12 2018 n. 20);
- lo statuto, con riferimento al Consiglio Direttivo, prevede la cooptazione. Tale previsione non rispetta la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021, la quale prevede che *"non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.*
- manca la previsione di un ORGANO DI CONTROLLO (art. 30 CTS) e di un REVISIONE LEGALE DEI CONTI (art. 31 CTS) laddove ricorrono i requisiti;

Alla luce di quanto sopra, è necessario che l'Associazione intervenga con una modifica dello statuto ed invii alla scrivente copia dello statuto modificato e registrato presso l'agenzia delle entrate, unitamente al verbale di approvazione assembleare.

In particolare si suggerisce, esclusivamente a titolo esemplificativo, di **prendere visione dell'A.D. 223 del 2019** con la quale la Regione Puglia ha pubblicato appositi modelli di statuto per ODV e APS corredati da linee guida esplicative.

Servizio RUNTS Economia sociale terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale disabilità e invecchiamento attivo
Indirizzo, Via Gentile 52-70126 Bari



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
SERVIZIO RUNTS ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE SOCIALE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, codesta Associazione dispone di **n. 30 giorni, a partire dalla data di invio della presente comunicazione, per perfezionare lo statuto secondo le indicazioni ricevute**, decorsi inutilmente i quali, l'Ufficio scrivente provvederà al diniego dell'istanza di iscrizione.

Le integrazioni/modifiche ivi indicate, dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma RUNTS.

La responsabile P.O.

Dott.ssa Caterina Zaccagnino

La Dirigente di Servizio

Dott.ssa Silvia Visciano



Firmato digitalmente da:
CATERINA ZACCAGNINO
Regione Puglia
Firmato il: 10-10-2022 14:30:04
Seriale certificato: 722110
Valido dal 10-07-2020 al 10-07-2023

Silvia
Visciano
10.10.2022
12:55:52
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Associazione "E.C.C.I.A.S.S.- ETS"**con sede in Trinitapoli****STATUTO**

dell'Associazione denominata "ENTE CRISTIANO PER LA CULTURA E GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – ETS", brevemente denominata anche "E.C.C.I.A.S.S. – ETS", C. F. 90004530714

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**Art.1. COSTITUZIONE E SEDE – VARIAZIONE DELLO STATUTO**

L'Associazione "ENTE CRISTIANO PER LA CULTURA E GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – ETS", brevemente denominata anche "E.C.C.I.A.S.S. – ETS", Ente non commerciale del Terzo Settore, subentrerà senza soluzione di continuità nell'attività sin qui svolta dall'Associazione già denominata "ENTE CRISTIANO PER LA CULTURA E GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – ONLUS", brevemente denominata anche "E.C.C.I.A.S.S. – ONLUS", costituita in continuità con quella fondata in S. Ferdinando di Puglia il 04 Febbraio 1992 con Atto Costitutivo, repertorio N. 9949 del notaio Marcello Labianca di San Ferdinando di Puglia, registrato a Cerignola il 21/02/1992 al N. 40 Atti Pubblici, e successivo adeguamento statutario del 20 Marzo 2002, repertorio N. 56268 del notaio Maria Teresa Guerra di Andria, registrato a Barletta il 03/04/2002 al N. 823, Mod. I, Codice fiscale 90004530714, iscritta c/o la Direzione regionale pugliese della Agenzia delle Entrate, all'Anagrafe ONLUS (Prot. Iscrizione Onlus N.4386 del 31.01.2013).

L'Associazione ha sede legale in TRINITAPOLI alla via Papa Giovanni XXIII, civico n. 31. La sua durata è indeterminata. Il suo scioglimento è oggetto di delibera assembleare.

Variazione dello Statuto

Lo Statuto vigente della pregressa Associazione "E.C.C.I.A.S.S. – ONLUS" è stato parzialmente modificato per renderlo aderente alle disposizioni dettate dalla **nuova normativa, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", di seguito detto -CTS-**, istitutivo degli "Enti del Terzo Settore", che comporta l'abrogazione del regime ONLUS, con trasformazione dell'Associazione da ONLUS in ETS, mediante **procedura semplificata** con le modalità e le maggioranze occorrenti per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art.101, comma 2 del CTS.

Tale Statuto, approvato con Verbale di Assemblea del 09/10/2020, era stato registrato in data 08/11/2020 al n° 1793, serie 3, presso l'Ufficio Territoriale di Barletta dell'Agenzia delle Entrate.

Il servizio RUNTS della Regione Puglia, a mezzo PEC, Prot. r_puglia/AOO_192/PROT/10/10/2022/0007622, ha richiesto alcune integrazioni a detta stesura dello Statuto del 2020, recepite nella stesura qui di seguito riportata.

Il presente Statuto si applicherà, come prescritto dall'art. 104, comma 2 del CTS, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del **"Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", di seguito detto -RUNTS.**

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

NATURA E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2. SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in merito a:

- assistenza alla persona e alla famiglia, sin dalla sua formazione, promuovendo lo sviluppo dei valori morali e sociali;
- contribuire alla crescita ed all'affermazione di una cultura rispettosa della persona umana, nella globalità dei fattori che la costituiscono, dal concepimento al termine della sua vita.

In particolare l'Associazione si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione;
- formazione,
- beneficenza;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

I suddetti scopi saranno perseguiti ispirandosi a principi etico-antropologici coerenti con la visione cristiana dell'uomo, della donna e della famiglia in linea con il Magistero della Chiesa.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

(Art.5, CTS)

Art.3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione opera in via principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, alle lettere:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui alla Tab. allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:
 - 1. assistenza di tipo consultoriale alla famiglia e suoi componenti, alla maternità e ai minori;
 - 3. protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni;
 - interventi di sostegno per situazione di disagio di disadattamento, di devianza;
 - interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ATTIVITÀ DIVERSE

(Art.6, CTS)

Art.4. ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE

Conformemente alla previgente formulazione statutaria, l'Associazione persegue l'interesse della comunità alla promozione della persona umana ed all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la gestione di attività diverse, quali servizi sanitari e sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di:

- a) assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- b) portatori di handicap fisici e psichici e con ritardi di apprendimento;
- c) persone anziane;
- d) ragazzi o minori con difficoltà familiari, con problemi socio-culturali o facenti parte di categorie svantaggiate;
- e) persone tossico-dipendenti o con problemi alcool-correlati;
- f) extra-comunitari;
- g) ragazze madri;
- h) ex-carcerati.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la progettazione, organizzazione e gestione delle attività e servizi socio-sanitari e sanitari integrati che vedono una rilevante e qualificata professionalità sia specialistica che di équipe.

In relazione a ciò l'Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività e servizi di assistenza infermieristica, socio-assistenziale e di riabilitazione a carattere domiciliare e presso centri gestiti in proprio e/o in convenzione con Enti pubblici e privati; strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi, centri ed ambulatori di riabilitazione;
- centri diurni, ambulatori infermieristici, day-hospital finalizzati al miglioramento della qualità della vita;
- attività di formazione, consulenza e ricerca;
- attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria alla popolazione, al fine di renderla consapevole e disponibile ai problemi sanitari ed in generale alle tematiche della salute ed attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività ricreative, culturali e di animazione per i soggetti assistiti;
- attività di accompagnamento presso strutture climatiche;
- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate ed affermazione dei loro diritti;
- servizi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'età evolutiva;
- attività relazionali socio-educative;
- attività favorevoli allo sviluppo della personalità infantile attraverso la socializzazione e finalizzate alla crescita morale, sociale, affettiva ed emotiva dei bambini in particolar modo di quelli esposti al rischio di emarginazione;
- attività di promozione ed organizzazione di iniziative che abbiano come obiettivo l'educazione sanitaria, psichica e sessuale, nonché una adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle nascite;
- attività di formazione e sostegno socio-psico-pedagogico in merito ad "Affidamento e Adozione Familiare" di minori;
- corsi di formazione e aggiornamento per la preparazione di personale operante nel settore sociale e sanitario;

- attività di promozione ed organizzazione di iniziative a fini sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale ed umana di individui portatori di handicap fisici e psichici o comunque emarginati ed a rischio (extracomunitari, ex carcerati, ragazze madri, minori con difficoltà);
- programmi di assistenza socio-sanitaria per bambini durante tutte le fasce educative nella scuola dell'obbligo;
- segretariato sociale;
- attività di prevenzione delle malattie e di quelle a trasmissione sessuale;
- gestione di strutture semi-residenziali e residenziali;
- gestione di mense per anziani e soggetti svantaggiati anche attraverso servizi domiciliari.

Per perseguire i suindicati scopi, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, con altre Associazioni e con qualsivoglia forma di organismi associativi e societari privati.

Tutti gli scopi dell'Associazione si intendono svolti e diretti ad arrecare benefici nei confronti dei soggetti indicati dalla legge vigente in materia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Tali attività, ed ogni altra che – a giudizio degli Organi Statutari – sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che – per loro natura, intento o dimensione – conferiscano all'Associazione un carattere speculativo o commerciale. In particolare ogni attività di contenuto patrimoniale sarà rigorosamente vincolata al soddisfacimento del fabbisogno economico derivante dal perseguimento dello scopo associativo.

Alcune prestazioni professionali dei soci possono essere retribuite in relazione al lavoro effettivamente svolto, previa preventiva autorizzazione e delibera del Consiglio Direttivo, altrimenti in tutti gli altri casi il lavoro verrà considerato volontario e gratuito a fini di solidarietà.

SOCI

(Art.23, CTS)

Art.5. REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che altri Enti, Associazioni o società commerciali interessate agli scopi dell'Associazione e con particolari competenze nell'ambito di intervento dell'Associazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo, nonché all'esame dei libri sociali (art.15, comma 3 del CTS), secondo le modalità previste dal **Regolamento**, di cui all'art. 14, let.) 1, del presente Statuto.

Possono essere soci coloro che sono in possesso dei requisiti che li rendano idonei all'assolvimento degli scopi istituzionali dell'Ente. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni (art.23, comma 2 del CTS). In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, può presentare istanza di "riesame" all'Assemblea, che analizzerà la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i Soci hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto.

Art.6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono state presentate;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione:

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di:

- gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati;
- mancato versamento della eventuale quota associativa entro i termini previsti;
- aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto e regolamento interno o altri motivi che comportino indegnità;
- condanne o procedimenti penali;
- assenza ingiustificata e prolungata per due anni consecutivi da ogni attività dell'associazione e dalle assemblee generali.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso del medesimo.

VOLONTARI

(Artt. 17, 18 & 19, CTS)

Art. 7. QUALIFICA DI VOLONTARIO

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari, soci o non soci, così come previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del CTS.

Sono volontari le persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ORGANI DI GOVERNANCE

(Artt.24, 25 & 26, CTS)

Art.8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

(Artt.24 & 25, CTS)

Art.9. L'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

Art.10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede **ordinaria** che in sede **straordinaria**:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera o raccomandata a mano indirizzata ai soci, o con altro mezzo informatico o telematico.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata per telegramma o raccomandata con firma di ricevuta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la convocazione, oltre che l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata in Trinitapoli anche se fuori della sede sociale.

Art.11. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno cinque soci.

L'Assemblea in sede **straordinaria** è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio, con un limite massimo di tre deleghe per ciascun socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questo da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.12. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; L'Assemblea deve, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art.13. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- 1) In sede **ordinaria**:

- Discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Analizza e delibera sulle istanze di "riesame" degli aspiranti soci, di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 6;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2) in sede **straordinaria**:

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera sul trasferimento della sede in altro Comune dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 26, CTS)

Art.14. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) provvedere a tutti gli adempimenti contabili e di bilancio consuntivo, così come previsti dall'art. 13 del CTS, nonché al bilancio sociale, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 14 del CTS, alla tenuta dei libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro progetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) stabilire annualmente la eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi;
- h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- i) ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- j) deliberare sulla perdita della qualifica di socio;
- k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

l) approntare un **Regolamento** interno, da sottoporre all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.15. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in pendenza della loro carica salvo il rimborso, nei limiti di legge, delle spese effettivamente sostenute.

Al Consiglio Direttivo partecipano i Direttori dei vari settori di attività dell'Associazione, senza diritto di voto.

Art.16. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogniqualvolta sia necessario ed opportuno e la convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, o con altro mezzo informatico o telematico.

I consiglieri devono essere informati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma con preavviso di sole quarantotto ore.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

IL PRESIDENTE

Art.17. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

L'ORGANO DI CONTROLLO

(Art. 30, CTS)

Art.18. ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma

2 del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

(Art. 31, CTS)

Art.19. REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

(Artt.8 & 9, CTS)

Art.20. PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili e immobili, oggetto di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali elargizioni e provvidenze, previste dalle leggi vigenti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato e di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente, al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) finanziamenti derivanti da convenzioni;

- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali o produttive assolutamente marginali, poste in essere nel rispetto di tutti i vincoli imposti dal CTS.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art.21. DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

È fatto assoluto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.22. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Federazione ha l'obbligo di devolvere il **Patrimonio**, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, operanti nel terzo settore o che perseguono fini di pubblica utilità, sentito, conformemente a quanto prescritto dall'art.9 del CTS, l'organismo di controllo, ossia l'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art.45, comma 1 del CTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24. LEGGI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, in particolare il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

